



Foglio informativo: iscrizione di parchi di importanza nazionale conformi alla LPN nel piano direttore cantonale

Di che cosa si tratta?

In vista della loro gestione, i parchi di importanza nazionale conformi alla LPN devono beneficiare di una garanzia territoriale ed essere iscritti nel piano direttore cantonale. Secondo l'ordinanza sui parchi (OPar) della Confederazione, questa è una delle condizioni per poter ottenere il conferimento del marchio Parco e un sostegno finanziario per la gestione da parte della Confederazione.

Una volta integrati nel piano direttore cantonale, gli obiettivi e le misure del progetto di parco sono armonizzati dal punto di vista territoriale (a livello intercantonale) e coordinati con le altre attività d'incidenza territoriale. In tal modo, gli eventuali conflitti possono essere individuati e risolti tempestivamente. Poiché la Carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità del parco tratta anche dell'armonizzazione a livello territoriale (art. 26 OPar), occorre verificare quali contenuti della Carta possono essere fissati nel piano direttore cantonale e se devono essere considerati e integrati anche altri aspetti.

Con l'integrazione del parco nel piano direttore cantonale, la garanzia territoriale e l'armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale sono stabilite in maniera vincolante per le autorità. Poiché i parchi perseguono obiettivi a lungo termine attraverso progetti di attuazione, è molto importante che i progetti di parco siano integrati il più presto possibile nello sviluppo territoriale cantonale. In questo ambito si dovrà anche valutare quali progetti di parco dovranno essere incoraggiati, in quale parte del Cantone e con quali obiettivi.

Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar) del 7 novembre 2007 (RS SR 451.36)

Art. 3 Domanda (Aiuti finanziari globali)

¹ La domanda del Cantone relativa alla concessione di aiuti finanziari globali deve contenere in particolare:

a. ...

b. ...

c. per la gestione di un parco, la Carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità del parco (art. 26), lo statuto dell'ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco (art. 27).

...

Art. 8 Domanda (Marchio Parco)

¹ La domanda per il conferimento del marchio Parco deve comprendere la Carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità del parco, lo statuto dell'ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco stesso.

....

Art. 27 Garanzia territoriale e armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale

¹ Il parco deve essere indicato nel piano direttore approvato secondo l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio.

² Le autorità incaricate di compiti pianificatori secondo la legge sulla pianificazione del territorio devono:

a. adattare i piani di utilizzazione secondo la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio se ciò è necessario ai fini della garanzia dei requisiti stabiliti per il parco;

b. far conoscere con misure adeguate le prescrizioni volte alla protezione delle zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani.

Quali requisiti materiali devono essere soddisfatti per l'iscrizione del parco nel piano direttore cantonale?

Ai Cantoni che prevedono di realizzare diversi parchi, si consiglia di elaborare una strategia globale a livello cantonale. Quest'ultima, e i suoi principali contenuti, dovranno essere fissati nel piano direttore cantonale.

Per soddisfare i requisiti materiali della garanzia territoriale dei parchi conformemente all'articolo 27 dell'OPar, il piano direttore cantonale deve trattare i seguenti punti, fissando alcune condizioni:

- 1) obiettivi territoriali e strategici del progetto di parco (si dovrà tenere conto sia degli aspetti di protezione che di utilizzazione);
- 2) perimetro del parco (inclusa la rappresentazione nella carta del piano direttore);
- 3) compiti di coordinamento territoriale (eventualmente misure in caso di conflitti);
- 4) condizioni per l'attuazione da parte di Cantoni e Comuni.

Tali condizioni dovranno essere armonizzate su ampia scala ed eventualmente a livello intercantonale.

Nel caso di parchi nazionali o di parchi naturali periurbani (art. 23e LPN), è inoltre necessario che la garanzia della zona centrale sia vincolante nei confronti dei proprietari fondiari. A ciò si provvede di regola nell'ambito della pianificazione dell'utilizzazione da parte dei Comuni interessati.

Quale scadenziario deve essere rispettato per l'adeguamento del piano direttore?

Per soddisfare i requisiti dell'ordinanza sui parchi, il piano direttore adeguato a seguito dell'iscrizione del parco deve essere inoltrato all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale al più tardi al momento della presentazione delle domande per il conferimento del marchio Parco e per la richiesta degli aiuti finanziari globali per la gestione. Tuttavia, la delimitazione spaziale del parco può essere indicata anche precedentemente nel piano direttore. In caso di inoltro anticipato del piano direttore modificato, al momento della sua autorizzazione è fatto salvo il conferimento del marchio Parco.

È opportuno che i progetti di parco vengano integrati nel piano direttore cantonale già prima della loro realizzazione (domanda di aiuti finanziari globali per la realizzazione). Tale fase corrisponde normalmente a un livello di coordinamento pari allo "stato intermedio".

È consigliato effettuare anche un esame preliminare della modifica del piano direttore affinché il progetto possa essere armonizzato tempestivamente con gli interessi della Confederazione.

Con il fine di aiutare i Cantoni ad assicurare la garanzia territoriale dei parchi conformemente alla LPN, l'ARE rimane a disposizione per ulteriori informazioni: Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Reto Camenzind, 3003 Berna, tel. 031 322 52 66 / 031 322 40 60.

ARE, 31 agosto 2009